

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28890 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MORRA MARIO
Data Udiienza: 02/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tarrone Roberto, nato a Rivoli il 01/10/1968
avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte di appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, il quale si è riportato alla memoria in atti ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Manuel Perga, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 30 gennaio 2024, con la quale Roberto Tarrone è stato riconosciuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale, in relazione al fallimento della società "Logistics and Movement società cooperativa a responsabilità limitata", dichiarato in data 26 marzo 2019, della quale lo stesso è stato ritenuto amministratore di fatto.

Le condotte distrattive si riferivano a prelievi effettuati dai conti della società per oltre 1.130.000 euro dal 2014 sino alla data del fallimento; mentre la bancarotta documentale riguardava la sottrazione dei libri e delle scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o comunque la loro tenuta in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta e dell'aver provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. Con un unico motivo di ricorso, di seguito riportato nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 174 disp. att. cod. proc. pen., Roberto Tarrone deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui si è ritenuto, al di là delle evidenze probatorie e sulla base delle sole dichiarazioni rese dal coimputato, Raffaele Calabrese, amministratore unico della società fallita, che le somme di denaro prelevate dai conti correnti della società venissero consegnate al Tarrone e che questi fosse il *dominus* e l'amministratore di fatto della società.

La Corte di appello di Torino avrebbe altresì sottovalutato il rilievo dei numerosi bonifici effettuati dalla società in favore della coniuge e del fratello del Calabrese, titolare della società "Calabrese logistica e trasporti", e i bonifici "incrociati" tra quest'ultima società e quella fallita, che, al contrario, dimostrerebbero che il vero ed effettivo amministratore della società fallita fosse Raffaele Calabrese. Inattendibili sarebbero anche le dichiarazioni rese dal commercialista, dr. Nava, nella parte in cui attribuivano un ruolo gestionale al ricorrente; mentre le dichiarazioni dei dipendenti Pavel e Bianco sarebbero state travisate, in quanto i testi avevano indicato il Tarrone solo quale organizzatore del lavoro ma non quale amministratore di fatto della società.

3. Si è proceduto in udienza pubblica con la partecipazione delle parti, le quali hanno rassegnato le proprie conclusioni, nei termini indicati in precedenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Va premesso che le doglianze proposte dal ricorrente si risolvono nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato in modo conforme dai giudici di merito, per procedere ad una non consentita rivalutazione dei fatti accertati.

La Corte di cassazione non può procedere ad una nuova valutazione delle prove, né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudici del merito, quando quest'ultima sia sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, non contraddittoria e non apparente.

Nel caso in esame, inoltre, si è in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sicché le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello si integrano reciprocamente e possono essere lette come un unico complessivo apparato argomentativo, a condizione che — come nella specie — la decisione di secondo grado abbia risposto alle specifiche censure devolute e abbia confermato, con autonomo vaglio critico, il nucleo essenziale della ricostruzione probatoria (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).

3. La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione lineare, coerente e completa, delle ragioni per le quali Roberto Tarrone è stato ritenuto amministratore di fatto della società fallita. La Corte territoriale non ha fondato tale conclusione sulle sole dichiarazioni del coimputato Raffaele Calabrese, ma ha valorizzato una pluralità di elementi tra loro convergenti, specificamente indicati e logicamente coordinati.

La Corte di appello di Torino ha in particolare richiamato: le dichiarazioni rese da Calabrese, secondo cui Tarrone era il reale *dominus* della cooperativa e riceveva le somme prelevate dai conti sociali; gli accertamenti di polizia giudiziaria relativi al coinvolgimento di Tarrone in altre società operanti nel medesimo settore e dichiarate fallite; le dichiarazioni del commercialista Nava, il quale ha riferito di avere avuto come interlocutore stabile proprio Tarrone per gli aspetti contabili e fiscali della società; le deposizioni dei dipendenti Bianco e Aurel, che hanno indicato Tarrone come il soggetto che impartiva direttive, assumeva i lavoratori, concordava retribuzioni, ferie, permessi e anticipi sullo stipendio.

Si tratta di elementi che integrano, secondo una valutazione di merito non manifestamente illogica, gli indici tipici dell'amministrazione di fatto: l'inserimento stabile e organico del soggetto nella gestione sociale, l'esercizio continuativo di poteri direttivi, l'interlocuzione con professionisti, dipendenti e soggetti esterni, nonché la disponibilità sostanziale delle risorse aziendali (tra le tante, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01).

La sentenza impugnata ha dunque correttamente ritenuto che Tarrone non fosse un mero collaboratore operativo o un semplice organizzatore del lavoro, ma il soggetto che, pur privo di investitura formale, esercitava in concreto funzioni gestorie apicali.

4. Le censure difensive non scalfiscono tale impianto motivazionale. Il ricorrente, infatti, seleziona alcuni dati istruttori e ne propone una lettura alternativa, sostenendo che i bonifici effettuati in favore della moglie e del fratello di Calabrese, nonché i rapporti tra la fallita e la società Calabrese Logistica e Trasporti, dimostrerebbero il ruolo gestorio effettivo dell'amministratore formale. La Corte di appello ha tuttavia già fornito una risposta puntuale e immune da vizi logici, rilevando che tali trasferimenti di denaro erano riconducibili, rispettivamente, al pagamento del canone di locazione del capannone in cui operava la società fallita e a prestazioni di trasporto effettivamente svolte dalla società riferibile al fratello di Calabrese. Sai è inoltre posto in evidenza che tali bonifici non coincidono con le condotte distrattive oggetto di contestazione, costituite da sistematici prelievi in contanti dai conti correnti sociali, per un importo superiore a euro 1.130.000, effettuati in un arco temporale pluriennale e privi di giustificazione contabile o economica. Il ricorso, nel valorizzare operazioni diverse e di natura non omogenea rispetto ai prelievi contestati, non si confronta realmente con questa decisiva *ratio decidendi*.

Né assume rilievo decisivo la prospettazione secondo cui Calabrese avrebbe avuto un ruolo non meramente formale. La sentenza impugnata ha chiarito che l'eventuale concorso gestorio dell'amministratore di diritto non esclude, ma semmai può coesistere con, il ruolo di amministratore di fatto attribuito a Tarrone. L'accertamento della responsabilità del ricorrente, infatti, non richiede che Calabrese fosse una mera "testa di legno", essendo sufficiente che Tarrone abbia esercitato in modo continuativo e significativo poteri propri dell'organo amministrativo e abbia partecipato alle condotte distrattive e documentali contestate.

Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni del commercialista Nava e al supposto travisamento delle deposizioni dei dipendenti. La Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali tali dichiarazioni sono state ritenute attendibili e convergenti: Nava, soggetto estraneo agli interessi processuali delle parti, ha riferito di avere avuto come referente Tarrone per la gestione contabile e fiscale della cooperativa; Bianco e Aurel hanno descritto Tarrone come il soggetto che concretamente dirigeva l'attività lavorativa, assumendo decisioni tipicamente datoriali e gestorie.

Il ricorso, sul punto, non individua un effettivo travisamento della prova nel senso richiesto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma contrappone alla valutazione dei giudici di merito una diversa interpretazione del significato delle deposizioni. Una simile operazione non è consentita nel giudizio di legittimità, tanto più in presenza di una motivazione che ha esaminato il contenuto delle

dichiarazioni testimoniali e ne ha spiegato la rilevanza nel più ampio quadro probatorio.

La responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta patrimoniale (nessuna censura è stata mossa con il ricorso in ordine all'ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta documentale) è stata dunque affermata sulla base di un ragionamento immune da manifesta illogicità. I giudici di merito hanno accertato la sistematica sottrazione di risorse dai conti sociali, l'assenza di giustificazione economico-contabile dei prelievi, la loro entità particolarmente rilevante e la destinazione delle somme in favore del soggetto che esercitava la gestione effettiva della società. In tale contesto, il ruolo di Tarrone quale amministratore di fatto e beneficiario delle risorse distratte costituisce dato logicamente coerente con l'intero sviluppo della vicenda.

5. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 02/07/2026

Il Consigliere estensore
Mario Morra

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli